

REGOLAMENTO

“Prevenzione e contrasto delle nuove forme di devianza: “BULLISMO E CYBERBULLISMO”

1. PREMESSA

La realtà del bullismo è, da tempo, ampiamente diffusa nella scuola, anche se spesso sottovalutata o sottaciuta. Sono diverse e numerose le evidenze che sostengono l'importanza di intervenire con urgenza, per migliorare il clima relazionale all'interno delle istituzioni scolastiche, elemento che presenta il presupposto ineludibile di ogni azione educativa. Il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo va inquadrato all'interno delle prospettive sociologiche e psicologiche, che contraddistinguono la realtà degli adolescenti dei nostri giorni. La rapida diffusione delle tecnologie ha determinato, inoltre, accanto al bullismo “in presenza”, il fenomeno del cyberbullismo, ossia quella forma di bullismo che viene esercitata attraverso la rete, con il cattivo utilizzo dei vari social e l'uso degli smartphone. Si tratta di forme di aggressione e molestie, spesso accompagnate dall'anonimato e dal fatto che la distanza del persecutore rispetto alla vittima rende più difficile la percezione della sua sofferenza. Il mondo digitale e virtuale nasconde una serie di insidie e pericoli su cui è indispensabile misurarsi, attivando sinergie tra le istituzioni e le famiglie e gli studenti stessi, con l'obiettivo di accrescere il senso della legalità, visto il dilagare di casi di cronaca da cui traspare un'emergenza talvolta sottovalutata. **L'Istituto si impegna ad arginare il diffondersi di queste nuove forme di violenza** (fisica e psicologica) da parte degli adolescenti, **attivando sinergie con le famiglie e altre istituzioni, con l'obiettivo di accrescere il senso della legalità, il benessere e l'educazione degli studenti**, utilizzando tutte le forme di diffusione e conoscenza (corsi frontali, didattica multimediale e online, riunioni periodiche, consigli di classe e d'Istituto) indirizzate ad un uso consapevole del web nonché a una conoscenza specifica del rischio dell'utilizzo della rete internet. La scuola, nell'ambito dell'educazione alla legalità e all'uso consapevole di internet, si impegna, dunque, a prevenire, individuare e combattere il bullismo e il cyberbullismo in tutte le forme.

2. RIFERIMENTI NORMATIVI

Il bullismo e il cyberbullismo devono essere conosciuti e combattuti da tutti in tutte le forme, così come previsto:

- dagli artt. 3- 33- 34 della Costituzione Italiana;
- dalla Direttiva MIUR n.16 del 5 febbraio 2007 recante “Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo”;
- dalla direttiva MPI n. 30 del 15 marzo 2007 recante “Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di ‘telefoni cellulari’ e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti”;
- dalla direttiva MPI n. 104 del 30 novembre 2007 recante “Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all'utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali”;

- dalla direttiva MIUR n.1455/06; • dal D.P.R. 249/98 e 235/2007 recante “Statuto delle studentesse e degli studenti”;
- dalle linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo, MIUR aprile 2015;
- dagli artt. 581-582-594-595-610-612-635 del Codice Penale;
- dagli artt. 2043-2047-2048 Codice Civile.
- dalla Legge n.71/2017

RESPONSABILITA' CIVILE E PENALE IN CASO DI CYBERBULLISMO

Analogamente a quanto avviene per il bullismo tradizionale, anche per il cyberbullismo si pone il problema della tutela giuridica della vittima e quello della configurabilità di una responsabilità penale del minore che ne sia autore. In ambito Penale: Il cyberbullismo, al pari di bullismo e mobbing, utilizza schemi delittuosi pensati e codificati per altre finalità. Il cyberbullismo, che di per sé non costituisce fattispecie di reato alcuna, può degenerare in azioni penalmente rilevanti quali la molestia, la violenza privata, lo stalking, l'induzione al suicidio, l'omicidio etc. e, pur mancando leggi specifiche, diverse norme di legge nel codice civile, penale e nella Costituzione puniscono i comportamenti dei bulli e dei cyberbulli. Violazione di Principi della Costituzione: I comportamenti legati al bullismo violano alcuni principi fondamentali della Costituzione italiana che assegna allo Stato il compito di promuovere e favorire il pieno sviluppo della persona umana, in particolare in forza dei principi indicati nell'articolo 3: uguaglianza formale e sostanziale; nell'art. 32: tutela della salute; art. 34: diritto all'istruzione. Violazioni della legge penale (illecito penale).

I reati che possono configurare il reato di bullismo sono molteplici, a seconda di come si esprime il comportamento. Ad esempio:

- Percosse (art. 581 del codice penale),
- Lesioni (art. 582 del c.p.),
- Danneggiamento alle cose (art. 635 del c.p.),
- Diffamazione (art. 595 del c.p.),
- Molestia o Disturbo alle persone (art. 660 del c.p.),
- Minaccia (art. 612 c.p.),
- Atti persecutori - Stalking (art. 612 bis del c.p.)
- Sostituzione di persona (art. 494 del 6 c.p.).
- Istigazione a delinquere Art. 414 c.p.
- Pubblicazioni e spettacoli osceni art. 528 c.p. 11
- Pornografia minorile Art. 600 ter c.p.
- Violenza privata Art. 610 c.p.
- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico Art. 615 ter c.p.
- Furto Art. 624 c.p.
- Estorsione Art. 629 c.p.
- Trattamento illecito dei dati Art. 167 D. Lgs 196/2003.

Per attivare i rimedi previsti dalla legge penale (ad es. per lesioni gravi, minaccia grave, molestie) è necessario sporgere denuncia ad un organo di polizia o all'autorità giudiziaria (questura, carabinieri ecc.). In altri casi la denuncia deve contenere anche la richiesta di procedere penalmente contro l'autore del reato (querela). Il processo penale può concludersi con una condanna che può arrivare

alla reclusione del colpevole, o al pagamento di una pena pecuniaria o altre sanzioni; in certi casi si ordina al colpevole di compiere determinate attività socialmente utili.

Riguardo all'imputabilità del minore bullo va fatta una distinzione: Minore di 14 anni, Minore tra 14 anni e 18 anni Il minore di 14 anni non è mai imputabile penalmente. Se viene però riconosciuto come "socialmente pericoloso" possono essere previste misure di sicurezza. Se non viene disposta la misura di sicurezza detentiva, il minore non imputabile può essere sottoposto alla libertà vigilata, misura rieducativa dell'affidamento al servizio sociale minorile oppure del collocamento in una casa di rieducazione o in un istituto medico-psico-pedagogico (art. 26 e segg. della Legge sul Tribunale per Minorenni). Il minore tra i 14 e i 18 anni di età è imputabile se viene dimostrata la sua capacità di intendere e volere. La competenza a determinare la capacità del minore è del giudice che si avvale di consulenti professionali.

Responsabilità penale degli insegnanti nel reato di bullismo compiuto a scuola:

L'insegnante, nello svolgimento della sua attività professionale, è equiparato al pubblico ufficiale, previsto dall'art. 357 del codice penale. L'insegnante può essere punito penalmente con un multa, "quando omette o ritarda di denunciare all'Autorità Giudiziaria o ad un'altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, un reato di cui ha avuto notizia nell'esercizio o a causa delle sue funzioni" (art. 361 del c.p.). L'Art.28 della Costituzione Italiana recita che "I funzionari ed i dipendenti dello Stato e degli Enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili ed amministrative, degli atti compiuti in violazioni di diritti. In tali casi la responsabilità si estende allo Stato ed agli altri enti pubblici". Violazione della norme di Diritto Civile (illecito civile): Il riferimento giuridico dell'illecito civile è l'art. 2043 c.c.: "Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno". Per chiedere il risarcimento del danno la vittima del fatto deve rivolgersi ad un avvocato ed intraprendere una causa davanti al Giudice Civile, salvo che venga raggiunto prima del processo un accordo transattivo tra le parti. La vittima del bullismo o cyberbullismo, subisce un danno ingiusto (anche se non volontario) alla propria persona e/o alle proprie cose e pertanto tale danno è risarcibile.

Danni riconosciuti dalla legge e che possono essere risarciti:

- danno morale (patire sofferenze fisiche o morali, turbamento dello stato d'animo della vittima, lacrime, dolori, patemi d'animo);
- danno biologico (danno riguardante la salute e l'integrità fisica e psichica della persona);
- danno esistenziale (danno alla persona, alla sua esistenza, alla qualità della vita, alla vita di relazione, alla riservatezza, alla reputazione, all'immagine, all'autodeterminazione sessuale).

Il danno esistenziale è dato dal non poter più fare, è 7 doversi comportare diversamente da come si desidera, dovere agire altrimenti, essere costretti a relazionarsi diversamente. Vanno distinte le diverse responsabilità negli atti di Bullismo, in particolare si identificano:

a) Responsabilità del bullo minore. In caso di Responsabilità del Cyberbullo minore, trova applicazione l'art. 2046 del c.c.. Anche il minore, pertanto, se ritenuto capace di intendere e volere, può essere considerato responsabile delle conseguenze degli atti di bullismo insieme ai genitori e alla Scuola;

b) **Culpa in vigilando e in educando dei genitori.** Nel caso di Culpa in Vigilando e in Educando dei Genitori si applica l'articolo 2048 del codice civile. Il non esercitare una vigilanza adeguata all'età e indirizzata a correggere comportamenti inadeguati (culpa in vigilando) è alla base della

responsabilità civile dei genitori per gli atti illeciti commessi dal figlio minore che sia capace di intendere e di volere. Di tali atti non può, infatti, per legge rispondere il minore, in quanto non ha autonomia patrimoniale. A meno che i genitori del minore non dimostrino di non aver potuto impedire il fatto, sono oggettivamente responsabili.

c) **Culpa in vigilando, in Educando e in Organizzando della Scuola.** Dal punto di vista civilistico trova, altresì, applicazione quanto previsto all'Art. 2048 del codice civile, secondo comma, che stabilisce che "i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza". Si tratta di una responsabilità aggravata, in quanto, la presunzione di colpa può essere superata solamente laddove si dimostri di aver adeguatamente vigilato ovvero si dia la prova del caso fortuito. Per superare la presunzione, la scuola deve dimostrare di adottare "misure preventive" atte a scongiurare situazione antigiuridiche.

d) Normativa Scolastica di riferimento per il Bullismo e Cyberbullismo:

- Linee guida del MIUR del 13 Aprile 2015 "Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyber bullismo", contenenti un testo elaborato con il contributo di circa 30 Enti e Associazioni aderenti all'Advisory Board del SIC (Safer Internet Centre) e coordinato dal MIUR;
- Nota (N. 16367/15) il MIUR che ha fornito le indicazioni operative per l'attuazione delle linee di orientamento, affidando nuovi ruoli e compiti ai Centri Territoriali di Supporto (CTS); > Direttiva MPI n. 30 del 15 marzo 2007 recante "Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di „telefoni cellulari“ e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti”;
- Direttiva MPI n. 104 del 30 novembre 2007 recante "Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all'utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali”;
- Direttiva MIUR n.1455/06: "Indicazioni ed Orientamento sulla Partecipazione studentesca”;
- Direttiva Ministero Pubblica Istruzione 15 Marzo 2014 "Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di "telefoni cellulari" e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti". In base alla Direttiva, tutte le componenti scolastiche (...) devono aprire una fase di riflessione sulle problematiche che sono oggetto della direttiva stessa, fino a promuovere le iniziative utili tra le quali si sollecita un intervento deciso sull'utilizzo di cellulari e altri dispositivi elettronici durante le 8 attività didattiche che va fortemente vietato anche mediante al ricorso a sanzioni disciplinari;
- Direttiva Ministero Pubblica Istruzione 16/2007 "Linee di indirizzo generale ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo". La direttiva, oltre ad affidare ai Dirigenti scolastici, ai docenti, al personale ATA e ai genitori la responsabilità di trovare spazi per affrontare il tema del bullismo e della violenza attraverso un'efficace collaborazione nell'azione educativa volta a sviluppare negli studenti valori e comportamenti positivi e coerenti con le finalità educative dell'istituzione scolastica, si sofferma nella previsione di iniziative di carattere preventivo, (...) non dimenticando la fondamentale funzione delle sanzioni disciplinari; > DPR 249/98 e DPR 235/2007 Statuto delle studentesse e degli studenti Anche lo Statuto affronta il

problema pur non riferendosi direttamente al fenomeno del cyberbullismo. Di rilievo è il riferimento alla normativa riguardante la fase disciplinare (...), con la previsione di un regolamento scolastico che specifichi illeciti e sanzioni, di una procedura di contestazione che preveda la difesa e con la personalizzazione della responsabilità, ma con l'espresso superamento del modello sanzionatorio repressivo e l'apertura ad un modello ispirato al principio educativo.

- Norme sulla Responsabilità Civile, dispositivo dell'art. 2043 C.C. "Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno [2058]"; Art. 2047 CC "In caso di danno cagionato da persona incapace di intendere o di volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto [2048]. Nel caso in cui il danneggiato non abbia potuto ottenere il risarcimento da chi è tenuto alla sorveglianza, il giudice, in considerazione delle condizioni economiche delle parti, può condannare l'autore del danno a un'equa indennità [843 2, 924,925, 1038, 1053, 1328, 2045].

Art. 2048 C.C. "Il padre e la madre, o il tutore sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela, che abitano con essi. La stessa disposizione si applica all'affiliante. I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto [1900, 2047 1, 2054]".

- Piano Nazionale per la Prevenzione del bullismo e del cyberbullismo, MIUR 2016/2017;
- Legge 29 maggio 2017, n.71, che ha definito il Cyberbullismo: "qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on-line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo".

Punti focali della Legge n.71/2017:

- Obiettivo della legge: il provvedimento intende contrastare il fenomeno del cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni, con azioni a carattere preventivo e con una strategia di attenzione, tutela ed educazione nei confronti dei minori coinvolti, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti, assicurando l'attuazione degli interventi senza distinzione di età nell'ambito delle istituzioni scolastiche.
- Gestore del Sito Internet: si intende il prestatore di servizi della società dell'informazione che, sulla rete internet, cura la gestione dei contenuti di un sito in cui si possono riscontrare le condotte di cyberbullismo; non sono considerati gestori gli access provider, i cache provider e i motori di ricerca.
- Oscuramento del Web: la vittima di cyberbullismo, che abbia compiuto almeno 14 anni, e i genitori o esercenti la responsabilità sul minore, può inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media un'istanza per l'oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi altro dato personale del minore, diffuso nella rete internet. Se non si provvede entro

48 ore, l'interessato può rivolgersi al Garante della Privacy che interviene direttamente entro le successive 48 ore.

Ruolo della Scuola nel contrasto al Cyberbullismo:

In ogni istituto tra i professori sarà individuato un referente per le iniziative contro il bullismo e il cyberbullismo.

Al Dirigente Scolastico spetterà informare subito le famiglie dei minori coinvolti in atti di bullismo e, se necessario, convocare tutti gli interessati per adottare misure di assistenza alla vittima e sanzioni e percorsi rieducativi per l'autore.

Più in generale, il Miur ha il compito di predisporre linee di orientamento di prevenzione e contrasto puntando, tra l'altro, sulla formazione del personale scolastico e la promozione di un ruolo attivo degli studenti, mentre ai singoli istituti è demandata l'educazione alla legalità e all'uso consapevole di internet. Alle iniziative in ambito scolastico collaboreranno anche polizia postale e associazioni territoriali.

Il Dirigente Scolastico che venga a conoscenza di atti di cyberbullismo (salvo che il fatto costituisca reato) deve informare tempestivamente i soggetti che esercitano la responsabilità genitoriale o i tutori dei minori coinvolti e attivare adeguate azioni di carattere educativo.

Ammonimento da parte del Questore: è stata estesa al cyberbullismo la procedura di ammonimento prevista in materia di stalking (art. 612-bis c.p.). In caso di condotte di ingiuria (art. 594 c.p.), diffamazione (art. 595 c.p.), minaccia (art. 612 c.p.) e trattamento illecito di dati personali (art. 167 del codice della privacy) commessi mediante internet da minori ultraquattordicenni nei confronti di altro minore, fino a quando non è proposta querela o non è presentata denuncia è applicabile la procedura di ammonimento da parte del questore. A tal fine il questore convoca il minore, insieme ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la responsabilità genitoriale; gli effetti dell'ammonimento cessano al compimento della maggiore età.

Si riporta qui di seguito il testo dell'Art. 8. (Ammonimento) della Legge n. 71/2017- "Fino a quando non è proposta querela per il reato di cui all'articolo 612-bis del codice penale, introdotto dall'articolo 7, la persona offesa può esporre i fatti all'autorità di pubblica sicurezza avanzando richiesta al questore di ammonimento nei confronti dell'autore della condotta.

La richiesta è trasmessa senza ritardo al questore.

1. Il questore, assunte se necessario informazioni dagli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, ove ritenga fondata l'istanza, ammonisce oralmente il soggetto nei cui confronti è stato richiesto il provvedimento, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge e redigendo processo verbale. Copia del processo verbale è rilasciata al richiedente l'ammonimento e al soggetto ammonito. Il questore adotta i provvedimenti in materia di armi e munizioni.

2. La pena per il delitto di cui all'articolo 612-bis del codice penale è aumentata se il fatto è commesso da soggetto già ammonito ai sensi del presente articolo.

3. Si procede d'ufficio per il delitto previsto dall'articolo 612-bis del codice penale quando il fatto è commesso da soggetto ammonito ai sensi del presente articolo.».

4. Piano d'azione e monitoraggio: presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è istituito un tavolo tecnico con il compito di redigere un piano di azione integrato per contrastare e prevenire il bullismo e realizzare una banca dati per il monitoraggio del fenomeno

3. ASPETTI DEFINITORI DEL BULLISMO E CYBERBULLISMO

Il termine bullismo sta ad indicare: atti di violenza a scuola (ma anche in altri contesti aggregativi) generalmente nel periodo adolescenziale e pre-adolescenziale. Spesso questi atti trovano risposta da parte delle autorità competenti che, prontamente, prendono posizione contro chi li compie; purtroppo, in moltissimi casi le vittime di violenza e le proprie famiglie non trovano il coraggio di denunciare l'accaduto. Il bullismo, quindi, è un abuso di potere con manifestazione di violenza, sia fisica che psicologica, che ha determinate caratteristiche, per cui è bene saper distinguere il fenomeno da semplici giochi o ragazzate.

Affinché si possa parlare di bullismo, dobbiamo rilevare i seguenti requisiti:

- **l'intenzionalità:** le prepotenze, le molestie o le aggressioni messe in atto dal bullo sono intenzionali al fine di acquisire vantaggi (estorcere favori o denaro, acquisire prestigio e/o gratificazione);
- **la pianificazione:** il bullismo è un comportamento aggressivo pianificato. Il bullo sceglie attentamente la vittima tra i compagni più timidi ed isolati per ridurre il rischio di possibili ritorsioni e aspetta che la supervisione dell'adulto sia ridotta;
- **la persistenza nel tempo:** le azioni dei bulli durano nel tempo, per settimane, mesi o anni e sono ripetute; • **l'asimmetria nella relazione,** cioè uno squilibrio di potere tra chi compie l'azione e chi la subisce, ad esempio per ragioni di età, di forza, di genere e per la popolarità che il bullo ha nel gruppo dei suoi coetanei;
- **l'incapacità della vittima di difendersi:** è isolata e ha paura di denunciare gli episodi di bullismo perché teme vendette e ritorsioni;
- **la rigidità,** i ruoli di bullo e vittima sono rigidamente assegnati;
- **la paura,** sia la vittima sia i compagni che assistono hanno paura, temono che parlando con l'adulto la situazione possa peggiorare, andando incontro ad ulteriori ritorsioni. Si preferisce pertanto subire in silenzio sperando che tutto passi.

Il fenomeno del Cyberbullismo viene così definito dalla Legge 29 maggio 2017, n. 71 "qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso o la loro messa in ridicolo" (art.1).

Ci sono alcune particolari caratteristiche che differenziano il cyber bullismo dal bullismo tradizionale:

- **l'anonimato:** spesso il bullo si nasconde dietro nomi falsi, un nickname, pensando di non poter essere scoperto;
- **assenza di relazione tra vittima e bullo:** per chi subisce le molestie è ancora più difficile difendersi, perché molto spesso le vittime non riescono neppure a individuare chi è il bullo;
- **manca di feedback emotivo:** il cyberbullo, non vedendo le reazioni della vittima ai suoi comportamenti, non è mai totalmente consapevole del danno che arreca, questo lo rende più disinibito e abbassa i livelli di autocontrollo; 2
- **spettatori infiniti:** le persone che possono assistere ad episodi di cyberbullismo sono potenzialmente illimitate. La diffusione in rete è incontrollabile e non avviene con un gruppo di persone definito. Rientrano nel cyber bullismo le seguenti situazioni:
 - **Flaming:** litigi on line nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare
 - **Harassment:** molestie attuate attraverso l'invio ripetuto di linguaggi offensivi
 - **Cyberstalking:** invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità
 - **Denigrazione:** pubblicazione all'interno di comunità virtuali, quali newsgroup, blog, forum di discussione, messaggistica immediata, siti internet... di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori
 - **Outing estorto:** registrazione delle confidenze – raccolte all'interno di un ambiente privato-creando un clima di fiducia e poi inserite integralmente in un blog pubblico
 - **Impersonificazione:** insinuazione all'interno dell'account di un'altra persona con l'obiettivo di inviare dal medesimo messaggi ingiuriosi che screditino la vittima
 - **Esclusione:** estromissione intenzionale dall'attività on line
 - **Sexting:** invio di messaggi via smartphone e internet, corredati da immagini a sfondo sessuale.

4. RUOLI E RESPONSABILITÀ

Obiettivo di questo regolamento è quello di orientare l'Istituto nell'individuazione e prevenzione dei comportamenti devianti, troppo spesso ignorati o minimizzati, a volte, anche dagli stessi docenti.

a. IL DIRIGENTE SCOLASTICO: - individua attraverso il Collegio dei Docenti un referente per il contrasto al cyberbullismo; - coinvolge, nella prevenzione e contrasto ai fenomeni del bullismo e cyberbullismo, tutte le componenti della comunità scolastica, particolarmente quelle che operano nell'area dell'informatica, partendo dall'utilizzo sicuro di Internet a scuola; - prevede all'interno del PTOF corsi di aggiornamenti e formazione in materia di prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo; - promuove azioni di sensibilizzazione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo nel territorio in rete con enti, associazioni, istituzioni locali ed altre scuole, coinvolgendo alunni, docenti, genitori ed esperti; - favorisce la discussione all'interno della scuola, attraverso i vari organi collegiali, creando i presupposti di regole condivise di comportamento per il contrasto e prevenzione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo; - prevede azioni culturali ed educative rivolte agli

studenti, per acquisire le competenze necessarie all'esercizio di una cittadinanza digitale consapevole.

b. IL REFERENTE PER IL CONTRASTO AL CYBERBULLISMO:

- promuove la conoscenza e la consapevolezza del bullismo e del cyberbullismo attraverso progetti d'istituto che coinvolgano genitori, studenti e tutto il personale;
- coordina le attività di prevenzione ed informazione sulle sanzioni previste e sulle responsabilità di natura civile e penale, anche con eventuale affiancamento di genitori e studenti;
- si rivolge a partner esterni alla scuola, quali servizi sociali e sanitari, aziende del privato sociale, forze di polizia, per realizzare progetti di prevenzione;
- cura rapporti di rete fra scuole per eventuali convegni/seminari/corsi e per la giornata mondiale sulla Sicurezza in Internet la "Safer Internet Day";
- promuove e realizza progetti specifici riguardanti la "Sicurezza in Internet" e "il Cyberbullismo" diretti agli studenti, allo scopo di informare i discenti dei pericoli e dei rischi connessi alla navigazione online, nonché di diffondere i criteri per l'individuazione e le modalità denuncia di fenomeni legati al bullismo e cyberbullismo. - è il primo livello di informazione e accesso per gli studenti che si sentano vittima del fenomeno; si preoccupa di valutare l'accaduto e, se necessario, di informare e coinvolgere, genitori, docenti, dirigente e, infine, Autorità di Polizia, per l'immediato contrasto a quanto accaduto.

c. IL COLLEGIO DOCENTI: - promuove scelte didattiche ed educative, anche in collaborazione con altre scuole in rete, per la prevenzione del fenomeno. - promuove, approva e verifica l'attuazione di tutti i progetti e le azioni volte al contrasto di bullismo e cyberbullismo.

d. IL CONSIGLIO DI CLASSE: - pianifica attività didattiche e/o integrative finalizzate al coinvolgimento attivo e collaborativo degli studenti e all'approfondimento di tematiche che favoriscano la riflessione e la presa di coscienza della necessità dei valori di convivenza civile, in reciproca coerenza con quanto progettato e proposto dal referente per il bullismo e cyberbullismo; - favorisce un clima collaborativo all'interno della classe e nelle relazioni con le famiglie propone progetti di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva.

e. IL DOCENTE: - intraprende azioni congruenti con l'utenza del proprio ordine di scuola, tenuto conto che l'istruzione ha un ruolo fondamentale sia nell'acquisizione e rispetto delle norme relative alla convivenza civile, sia nella trasmissione dei valori legati ad un uso responsabile di internet; - valorizza, nell'attività didattica, modalità di lavoro di tipo cooperativo e spazi di riflessioni adeguati al livello di età degli alunni; - si confronta periodicamente e quando necessario con il referente per il cyberbullismo e il Dirigente Scolastico allo scopo di analizzare e descrivere i fenomeni aggregativi e disgregativi del gruppo classe; - è il primo canale di informazione verso i genitori degli alunni nel caso si verificano casi legati a bullismo e cyberbullismo, in stretto contatto e con la collaborazione del Referente e del Dirigente Scolastico; - promuove un uso corretto delle tecnologie da parte dei ragazzi; è responsabile dell'utilizzo dei dispositivi digitali e tecnologici di classe (LIM, pc etc...) e relativo accesso al web. Dispone e programma, sotto la propria responsabilità e autorizzazione, l'utilizzo di device degli alunni al solo scopo didattico.

f. IL PERSONALE ATA: Vigila negli spazi scolastici comuni ed eventualmente segnala comportamenti inadeguati alle figure di riferimento.

g. I GENITORI:

- partecipano attivamente alle azioni di formazione/informazione, istituite dalle scuole, sui comportamenti sintomatici del bullismo e del cyberbullismo; -

sono attenti ai comportamenti dei propri figli; - vigilano sull'uso delle tecnologie da parte dei ragazzi, con particolare attenzione ai tempi, alle modalità, agli atteggiamenti conseguenti (i genitori dovrebbero allertarsi se uno studente, dopo l'uso di internet o del proprio telefonino, mostra stati depressivi, ansiosi o paura);

- conoscono le azioni messe in campo dalla scuola e collaborano secondo le modalità previste dal Patto di corresponsabilità;

- conoscono il codice di comportamento dello studente;

- conoscono le sanzioni previste da regolamento d'istituto nei casi di bullismo, cyberbullismo e navigazione on-line a rischio.

h. GLI ALUNNI:

- sono coinvolti nella progettazione e nella realizzazione delle iniziative scolastiche, al fine di favorire un miglioramento del clima relazionale;

- imparano le regole basilari, per rispettare gli altri, quando sono connessi alla rete, facendo attenzione alle comunicazioni (email, sms, mms) che inviano.

- non è loro consentito, durante le attività didattiche o comunque all'interno della scuola, acquisire – mediante telefonini cellulari o altri dispositivi elettronici - immagini, filmati o registrazioni vocali, se non per finalità didattiche, previo consenso del docente. La divulgazione del materiale acquisito all'interno dell'istituto è utilizzabile solo per fini esclusivamente personali di studio o documentazione, e comunque nel rispetto del diritto alla riservatezza di tutti, sempre sotto il diretto controllo e autorizzazione del docente; egli vigila ed è responsabile dell'eventuale utilizzo di dispositivi tecnologici individuali in classe; - durante le lezioni o le attività didattiche in genere non possono usare cellulari, giochi elettronici e riproduttori di musica, se non per finalità didattiche, previo consenso del docente.

5. AZIONI PER CONTRASTARE I FENOMENI DI BULLISMO E CYBERBULLISMO

La maniera migliore per prevenire e contrastare il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo è quella di adottare una politica scolastica integrata consistente in un insieme coordinato di azioni in cui siano coinvolte tutte le componenti scolastiche ed in cui tutti gli adulti (dirigenti, docenti, personale non docente, genitori) si assumano la responsabilità di entrare in relazione con gli alunni e di fornire prima di tutto informazioni ed aiuto. Le misure su cui la scuola può lavorare per contrastare il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo ruotano intorno a tre momenti, con responsabilità e ruoli sia interni, sia esterni:

A)- la prevenzione. Gli interventi di tipo educativo anti-cyber bullismo devono essere inseriti nella Politica Scolastica, definita e promossa dal Dirigente e da mettere in atto in collaborazione con tutte le componenti della scuola e con i genitori. A questo proposito va fra l'altro ricordato quanto previsto dalla Legge 13 luglio 2015, n.107, co.16: Il piano triennale dell'offerta formativa assicura l'attuazione dei principi di pari opportunità promuovendo nelle scuole di ogni ordine e grado l'educazione alla parità 12 tra i sessi, la prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni, al fine di informare e di sensibilizzare gli studenti, i docenti e i genitori". Incrementare attività mirate alla pro-socialità, allo sviluppo delle competenze relazionali, al riconoscimento e alla creazione del rapporto empatico, alle tecniche di gestione della rabbia e alla gestione emozionale, nonché all'accrescimento dell'autostima, della fiducia e del senso di auto-efficacia. A tal proposito, si precisa che l'obiettivo si intende raggiunto con la compartecipazione di tutti gli attori coinvolti, incluse le componenti genitoriali e del territorio.

B)- la vigilanza sensibile. Un primo tipo di vigilanza riguarda la sicurezza informatica all'interno della scuola; gli istituti faranno attenzione a disciplinare scrupolosamente gli accessi al web per i quali dovranno essere necessarie credenziali di autenticazione – che permettono di risalire allo storico dei siti e del materiale inviato - e l'uso di password con buon livello di complessità; dovranno inoltre essere previsti firewalls, filtri, ecc. sulle attrezzature scolastiche e dovrà essere richiesto il rigoroso rispetto del regolamento relativamente al divieto di uso dei cellulari. Regole per navigare sicuri da diffondere agli studenti:

- 1) Non dare mai informazioni personali (nome, indirizzo, numero di telefono, età, nome e località della scuola o nome degli amici) a chi non conosci personalmente o a chi incontri sul web;
- 2) Non condividere le tue password con gli amici, ma solo con i tuoi genitori;
- 3) Cerca di creare password originali, sempre diverse con caratteri numerici e di lettere intervallati tra loro; 4) Non accettare incontri di persona con qualcuno conosciuto online;
- 5) Non rispondere a messaggi che possano destare confusione o disagio (meglio ignorare il mittente, terminare la comunicazione e riferire quanto accaduto ad un adulto);
- 6) Non usare un linguaggio offensivo o mandare messaggi volgari online;
- 7) Se qualcuno usa un linguaggio offensivo con te, parlane con un adulto
- 8) Quando usi i social pensa prima di taggare qualcuno e controlla i post in cui sei taggato prima di renderli pubblici al fine di evitare spiacevoli contenuti online sul tuo profilo.

C)- l'intervento: misure correttive e sanzioni. A fianco dell'intervento educativo, si dovranno applicare nei confronti dei cyberbulli delle misure disciplinari e delle misure di intervento che dimostrino chiaramente a studenti e genitori che la scuola condanna fermamente i soprusi, i comportamenti aggressivi ed ogni forma di prepotenza, sia online che offline. Le scuole adottano un Regolamento (o integrano quello esistente) volto a sanzionare episodi di mancato rispetto delle regole nell'ambito del bullismo e del cyberbullismo, prevedendo sanzioni disciplinari che possono realizzarsi in attività a favore della comunità scolastica o anche all'esterno.

Le sanzioni devono apparire come le conseguenze dell'atto di bullismo o di cyberbullismo e riflettere la gravità del fatto, in modo da dimostrare a tutti (studenti e genitori) che il bullismo ed il

cyberbullismo non sono in nessun caso accettati. Il provvedimento disciplinare dovrà tendere alla rieducazione ed al recupero dello studente.

Tali misure/azioni dovranno essere strategicamente modulate a seconda delle realtà in cui vengono applicate ma il cyberbullo – che come detto spesso non è del tutto consapevole della sofferenza provocata – dovrebbe essere aiutato a comprendere la conseguenza del suo gesto nei confronti della vittima mediante la condivisione del dolore e la riflessione sulla condotta sbagliata messa in atto. Chi si comporta da cyberbullo esprime a sua volta malessere, immaturità, insicurezza e scarsa autostima. In questa fase è determinante la collaborazione con i genitori.

Da una parte essi non devono difendere in modo incondizionato i figli e sottovalutare i fatti considerandoli “una ragazzata”. Spesso si incorre in pensieri ed opinioni essenzialmente errati ma troppo spesso radicati: credere che sia un fenomeno facente parte della crescita oppure giudicare colpevole la vittima perché non è stata in grado di sapersi difendere o, addirittura, perché “se l’è andata a cercare”. Prima di tutto esistono implicazioni legali di cui spesso non si tiene conto. Se per un ragazzo entrare nel profilo Facebook di un compagno, impossessandosi della password, è poco più di uno scherzo, per la polizia postale è furto di identità. Divulgare messaggi denigratori su una compagna di classe può rappresentare diffamazione; in caso di foto che la ritraggono seminuda (a seno scoperto ad esempio) si parla di diffusione di materiale pedopornografico. E se il ragazzo ha più di 14 anni è perseguibile per legge. Dall’altra parte però i genitori non dovrebbero neanche reagire in modo errato e spropositato anziché assumere un atteggiamento costruttivo. Se presente e se possibile, molto utile si rivelerà la collaborazione dello psicologo di istituto.

6. MISURE DISCIPLINARI

La scuola, nella persona del dirigente scolastico, dopo aver sentito docente e referente e secondo la procedura di seguito illustrata, informa tempestivamente i genitori (o chi esercita la responsabilità genitoriale), qualora venga a conoscenza di atti di bullismo o cyberbullismo che non si configurino come reato. I comportamenti, accertati, che si configurano come forme di bullismo e cyberbullismo vengono considerati come infrazione grave e vengono sanzionati sulla base di quanto previsto nel regolamento disciplinare degli studenti. Lo studente che ha commesso atti di bullismo/cyberbullismo sarà soggetto a provvedimenti di natura disciplinare così come disciplinato dai regolamenti e norme in materia (statuto degli studenti etc); gli episodi di bullismo e cyberbullismo saranno sanzionati, con provvedimenti particolarmente incisivi per i fatti di estrema gravità, attivando percorsi educativi di recupero, mediante lo svolgimento di attività di natura sociale, culturale e in generale a vantaggio della comunità scolastica. Vengono considerate deprecabili le condotte dei compagni sostenitori del bullo perché, pur non partecipando direttamente alle prevaricazioni, con il loro assenso contribuiscono a rafforzare il comportamento del bullo. Per questi casi e se necessario, sarà cura del Dirigente interpellare e/o coinvolgere le Forze dell’Ordine, più precisamente le locali figure di riferimento della PS (ex Polizia Postale). Nell’ambito delle sanzioni disciplinari scolastiche di rito (nota, sospensione etc), si prevede anche di attuare (se necessario e previo coinvolgimento dell’Equipe e autorizzazione del Dirigente) le seguenti procedure: lettera disciplinare ai genitori, lettera di scuse da parte del bullo, scuse in un incontro con la vittima, compito/esercitazione/ricerca sul bullismo, compiti / lavori di pulizia a scuola, espulsione dalla Scuola.

PROCEDURE

I - Segnalazione: il docente che ha avuto una segnalazione da parte di un alunno (o di un genitore di un alunno), effettua una prima valutazione sul fenomeno, soprattutto in merito alla continuità e reiterazione dell'azione sospetta e riconducibile agli aspetti legati al bullismo o cyberbullismo. Il docente, coinvolgendo (inizialmente) il referente d'istituto, approfondisce l'accaduto innanzitutto valutando la continuità dell'azione sospetta, cerca di individuare i colpevoli (soprattutto tentando di capire se trattasi di alunni dell'Istituto), effettuando una primissima valutazione sul comportamento della vittima soprattutto in merito ai casi in cui la stessa vittima è anche l'artefice di questi comportamenti (necessità di attenzioni particolari). **II - Interventi iniziali:** se il fenomeno verificatosi è anche solamente sospetto rispetto al Bullismo e al Cyberbullismo è necessario coinvolgere immediatamente il Dirigente e i genitori dell'alunno, con i quali concordare, ad esempio, l'intervento con lo psicologo di Istituto. L'indagine dell'equipe, composta da Dirigente, Docente interessato, referente, genitori e, eventualmente, psicologo, riguarda l'accertamento dei colpevoli, lo stato psicologico della vittima (con relative azioni da parte dello psicologo), le azioni disciplinari da intraprendere. Le sanzioni disciplinari saranno quelle illustrate nel precedente paragrafo. Se non si riescono ad individuare i colpevoli e al proseguire del fenomeno, Il Dirigente scolastico sarà tenuto ad informare gli Organi competenti (esterni alla Scuola), in questo caso la PS (ex Polizia Postale).

III - Azioni susseguenti: l'equipe che si occupa del caso coinvolge, con adeguata azione informativa sul caso verificatosi, i consigli di classe e i coordinatori di classe, concordano con loro una serie di azioni (prevedendo anche il coinvolgimento dei rappresentanti dei genitori di classe e d'Istituto, previa autorizzazione del Dirigente) che comprendono: incontri con gli alunni coinvolti, interventi /discussione in classe, informazione e coinvolgimento genitori, responsabilizzazione degli alunni, (ri)stabilire regole di comportamento /di classe, eventuale trasferimento a una altra classe di vittime e/o colpevoli.

IV - Azioni di routine: in coerenza con l'opera di informazione e arginamento dei fenomeni sin qui descritti, il corpo docente, secondo le regole e norme di gestione dell'Istituto, organizza corsi/progetti/didattica dedicata ai temi suddetti, promuovendo la massima informazione a alunni/genitori/docenti su regole, riconoscimento dei fenomeni, sanzioni, nell'ottica del massimo contrasto a qualsiasi forma di violenza fisica e psicologica. Nell'ambito dei corsi di Tecnologia, i docenti sono promotori, già da alcuni anni, di progetti riguardanti la "Sicurezza in Internet" e il "Cyberbullismo, che coinvolgono gli alunni di tutte le classi seconde e terze, con previsione di estendere i progetti anche alle classi prime. Nella promozione e divulgazione alle classi è sempre opportuno fare riferimento alla giornata nazionale per il contrasto al Bullismo e Cyberbullismo, che da anni si svolge nel mese di febbraio con convegni, formazione, appuntamenti a tema, flash mob etc. Inoltre si segnala che da anni l'Istituto coinvolge i referenti della PS di zona per corsi a tema sulla legalità, con particolare attenzione ai fenomeni dei reati commessi online. Nell'ambito della formazione ai docenti, il Referente d'Istituto per il contrasto al Cyberbullismo si atterrà al regolamento nazionale in merito (Legge 71 / 2017), il Dirigente promuoverà la formazione del corpo docente con l'organizzazione di corsi a tema, anche con l'ausilio del Referente. Il corpo docente, nell'ambito della propria formazione personale obbligatoria, potrà (dovrà) afferire a corsi/convegni a tema sia nell'ambito di quelli promossi dall'Istituto e dagli istituti in zona, sia attraverso quelli promossi dalla piattaforma di formazione ministeriale o da altri Enti accreditati e riconosciuti.

Quando possibile, saranno privilegiate le sanzioni disciplinari di tipo riparativo, convertibili in attività a favore della comunità scolastica. Per ciò che riguarda il cyberbullismo, potranno anche essere

attivate le procedure contenute nella L. n° 71 del 2017 che prevede la formale segnalazione alle forze di polizia.

Provvedimenti disciplinari educativi da individuare e concordare all'interno degli organi competenti:

- Azioni di tutoraggio dei compagni più deboli
- Percorsi di studio individuali mirati all'approfondimento del fenomeno, anche con la produzione di elaborati che inducano lo studente ad uno sforzo di riflessione e di rielaborazione critica degli episodi in oggetto
- Partecipazione ad attività di gruppo su temi relativi ad argomenti strategici che invitano a parlare di sé e delle relazioni (temi sull'amicizia, sui rapporti con i coetanei, sulla scuola, sulle attività del tempo libero, sulla famiglia...).
- Relazione informativa rivolta alla classe, relativa ai percorsi di approfondimento svolti
- Partecipazione guidata, insieme alla Referente d'Istituto, all'organizzazione di azioni informative sul fenomeno, quali incontri con le forze dell'ordine, attività progettuali ecc
- Partecipazione guidata ad azioni di volontariato nell'ambito della comunità scolastica, quali collaborazione al riordino di materiali bibliotecari
- Partecipazione ad iniziative di solidarietà promosse dalla scuola
- Obbligo alla frequenza di specifici corsi di formazione su tematiche di rilevanza sociale o culturale